



PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento n. 232 del 14 MAG. 2026

OGGETTO: Liquidazione del Trattamento di Fine rapporto a
in servizio presso l'E.L.R. come tecnico dal
04/02/1992 e collocato a riposo dal 01/10/2023, giusta Deliberazione n.114 del 22/08/2023.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 20 Competenze

Cap. Spese per

Somma €
stanziata

Impegni €
assunti

Fondo €
disponibile

Visto ed iscritto a N. PRESO NOTA IN

de Cap. CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€

addi 19/05 20 26

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:

Il Capo Settore

Il Direttore Amministrativo

Il Responsabile Settore Personale

Dott. Gaspare Schiavone

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno 2026 il giorno 14 del mese di maggio

il giorno 14 del mese di maggio

Il Sovrintendente, nominato giusto Decreto del Presidente
della Regione Siciliana n. 27/Serv. 1° del 12 febbraio 2024,
ha adottato il seguente provvedimento.

OGGETTO: Liquidazione del Trattamento di Fine rapporto a _____ in servizio presso l'E.L.R. come tecnico dal 04/02/1992 e collocato a riposo dal 01/10/2023, giusta Deliberazione n.114 del 22/08/2023.

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che:

- Con Deliberazione n.114 del 22/08/2023 il dipendente _____ nato a Catania il _____ tecnico di livello 3A, appartenente all'area tecnico-amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 04/02/1992, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 01/10/2023;
- Con successivo provvedimento del Sovrintendente n.368 del 11/10/2024 preso atto di quanto stabilito nel superiore provvedimento, cui integralmente si rimanda, si dava atto che al Sig. _____ risultava dovuto il trattamento di fine rapporto alla somma lorda di €71.046,51 di cui €59.877,07 a carico dell'Ente e €11.169,44 di competenza del Fondo Tesoreria INPS e si impegnava pertanto la superiore somma come segue: €59.877,07 al capitolo U208810.1 del bilancio 2024 ed €11.169,44 al capitolo U541343 del bilancio 2024;
- Con sentenza n.1237/2014 pubblicata l'08/04/2014 il Tribunale di Catania pronunciava la separazione giudiziale tra i coniugi _____ e _____ e veniva posto a carico del S. _____ un assegno di mantenimento di €250,00 a favore del coniuge ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898/1970;
- Ad oggi sulla posizione dell'ex dipendente _____) grava il giudizio pendente ex art. 12-bis della L.898/1970 registrato al protocollo generale dell'Ente al numero 5652/2023 del 19/12/2023 con cui la Sig. _____ ai sensi dell'art. 12- bis della Legge n.898/1970 chiede il riconoscimento della quota del 40% del trattamento di fine rapporto spettante al Sig. _____ riferita al solo periodo della coincidenza tra rapporto di lavoro e matrimonio _____ ;

Preso atto della relazione del Capo dell'Ufficio del personale che qui si riporta integralmente (All.A):

Con Deliberazione n.114 del 22/08/2023 il sig. _____ nato a Catania _____ tecnico di livello 3°, appartenente all'area tecnico amministrativa con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 01/10/2023.

Con successivo provvedimento del Sovrintendente n.368 del 11/10/2024 preso atto di quanto stabilito nel superiore provvedimento si dava atto che al _____ risultava dovuta la somma lorda di €71.046,51 di cui €59.877,07 a carico dell'Ente e €11.169,44 di competenza del Fondo Tesoreria INPS e si impegnava pertanto la superiore somma come segue: €59.877,07 al capitolo U208810.1 del bilancio 2024 ed €11.169,44 al capitolo U541343 del bilancio 2024.

Tuttavia sulla posizione dell'ex dipendente _____ ; grava il giudizio pendente ex art. 12-bis della L.898/1970 registrato al protocollo generale dell'Ente al numero 5652/2023 del 19/12/2023 con cui la Sig. _____ ai sensi dell'art. 12- bis della Legge n.898/1970 chiede il riconoscimento della quota del 40% del trattamento di fine rapporto spettante al Sig. _____ riferita al solo periodo della coincidenza tra rapporto di lavoro e matrimonio _____

Tenuto conto che l'art. 12 bis della L.898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passata a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza e tale percentuale è pari al quaranta per cento

dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, la somma da accantonare a favore della ex coniuge del sig. _____, per il ricorso ex art. 12-bis della L.898/1970 ammonta al totale complessivo lordo di €25.294,87;

Si da atto pertanto che l'importo lordo da liquidare all'ex dipendente _____ pari ad €45.751,64 è costituito dal 60% del trattamento di fine rapporto maturato dai _____ e all'ammontare totale del trattamento di fine rapporto maturato dal 09/04/2020 al 30/09/2023, giorno di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;

A norma del vigente CCNL delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche e della normativa in materia bisogna provvedere alla liquidazione del trattamento di fine rapporto complessivo pari all'ammontare lordo di € 45.751,64 come da prospetto che segue e si allega, nelle more di definizione del procedimento innanzi al tribunale di Catania prot. 5652/2023:

TOTALE T.F.R.			Periodo lavorativo /matrimoniale		Ripartizione	
Totale T.F.R. maturato	60% T.F.R.	40% T.F.R.	Totale gg. lavoro	Totale gg. matrimonio	60% T.F.R. da erogare al Sig.	40% T.F.R. da accantonare per ex coniuge
€71.046,51	€42.627,91	€28.418,60	11554	10284	€45.751,64	€25.294,87
Imputazione della spesa T.F.I						
cap. U208810.1	€38.558,89					
cap. U541343	€7.192,75					
Totale	€45.751,64					
Imputazione della spesa T.F.R. ex coni						
cap. U208810.1	€21.318,18					
cap. U541343	€3.976,69					
Totale	€25.294,87					

Atteso che con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, Sport Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. D.D.G. n. 1367/S8 è stata autorizzata la gestione provvisoria dell'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania fino al 31/05/2026 nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2026 nel Bilancio di Previsione 2025/2027 adottato con Deliberazione n. 20 del 01/08/2025 dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e approvato con D.D.G. n. 2686/S8 del 05/08/2025 e che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativi regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare limitate alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Visti:

- la Legge regionale 16 aprile 1986 n. 19 e successiva legge regionale 19 aprile 2007 n. 8, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania;
- lo Statuto e il Regolamento Organico dell'Ente;
- il DA 494/S8 dell'Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 16 aprile 1986 n.19, come modificato dall'art. 2 comma 7 della Legge Regionale 19 aprile 2007, n. 9, con cui è stato approvato lo Statuto dell'Ente Autonomo Lirico

Regionale "Teatro Massimo Vincenzo Bellini" di Catania, di cui alla Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 4 aprile 2023;

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2025/2027 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.R. n.32 del 27/12/2024;
- l'art. 12 bis della L.898/70 stabilisce che *il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza e tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;*

La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale del presente atto per cui nello stesso si intende richiamata e trascritta.

DISPONE

Di Liquidare il trattamento di fine rapporto dell'ex dipendente _____ e autorizzare il pagamento dell'importo lordo di € 45.751,64 come segue: quanto ad €38.558,89 impegnati sul capitolo 208810.1 e €7.192,75 sul capitolo U541343 entrambi assunti con provvedimento del Sovrintendente n. 368 del 11/10/2024 bilancio di previsione 2024-2026, competenza 2024, tramite bonifico bancario/postale accreditando le somme sulle coordinate già in possesso all'Ente.

In attesa di definizione del ricorso ex art. 12-bis della L.898/1970 promosso dalla sig.ra _____, l'importo pari al 40% del trattamento di fine rapporto maturato dal sig. _____ dal 04/02/1992 al 08/04/2020 pari ad €25.294,87 lorde (impegnati quanto ad €21.318,18 sul capitolo U208810.1 e €3.976,69 sul capitolo U541343 entrambi assunti con provvedimento del Sovrintendente n. 368 del 11/10/2024 bilancio di previsione 2024-2026, competenza 2024) rimane accantonato.

Nel rispetto della normativa riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n.33/2013), di dare mandato alla segreteria amministrativa di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione trasparente", collocata nella home page del sito istituzionale.

Il Sovrintendente
Dott. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera

